

Interessi di rivalsa INPS su TFS/TFR: le scuole non devono pagare "a vista"

Molte scuole stanno ricevendo dall'INPS richieste di rimborso degli "interessi di rivalsa". Si tratta degli interessi pagati ai dipendenti cessati per il ritardo nella liquidazione di TFS/TFR, che l'INPS attribuisce alla tardiva trasmissione della documentazione.

Con nota del 18 settembre 2026, il MIM ha ridiffuso agli USR il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato (CS 19965-24): **il ritardo della scuola, da solo, non basta.**

Gli interessi versati dall'INPS hanno natura corrispettiva, perché nel frattempo le somme sono rimaste nella sua disponibilità. **Spetta quindi all'INPS provare di aver subito un danno effettivo.** La rivalsa è dovuta solo se:

- a. il credito non è prescritto;
- b. il ritardo è imputabile a colpa della scuola;
- c. gli interessi sono stati effettivamente pagati e l'INPS ha dimostrato il danno.

Cosa fare? Alla ricezione della richiesta, la scuola deve condizionare il pagamento alla previa rigorosa del danno.

In un recente riscontro a un istituto (CT 35815/26), l'Avvocatura Generale ha chiesto alla scuola di trasmetterle prontamente l'eventuale avviso di addebito INPS, per consentirle di proporre essa stessa l'opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999.

Sembrerebbe quindi che l'Avvocatura intenda assumere direttamente la difesa. **Il termine per l'opposizione è di soli 40 giorni dalla notifica:** l'avviso va inoltrato all'Avvocatura **immediatamente**, senza attendere, per non perdere la possibilità di contestarlo.